

COMUNE DI MACERATA - Ufficio elettorale

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(fonte Ministero dell'Interno – pubblicazione n. 5 “ Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale “ ed. 2004)

DATA ELEZIONI

La data è fissata dal Ministero dell'Interno entro il 55° giorno antecedente ed è resa nota con manifesto da affiggersi entro il 45° giorno antecedente. I Prefetti provvedono all'emissione dei decreti di convocazione dei comizi.

ORARIO VOTAZIONI

Dalle ore 7 alle ore 22 di domenica

Dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì

Seggi

Per il Comune di Macerata n. 40 più il Sindaco

Termini Presentazione candidature

Dalle ore 8 del 30° giorno antecedente la data delle elezioni
alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni

Organo a cui presentare le candidature.

Al Segretario Comunale

CAPITOLO I PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

1 – Elenco dei documenti necessari.

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.
- 2) Dichiarazione di presentazione della lista.
- 3) Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- 4) Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
- 5) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista.

2) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini .

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un **numero di candidati** non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi. **Per il Comune di Macerata tale lista deve comprendere da un minimo di 27 ad un massimo di 40 candidati.**

3) Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il **programma amministrativo.**

Si allega schema di dichiarazione.

Detti requisiti sono :

a - numero dei presentatori

la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco , deve essere sottoscritta a norma dell'art. 3 legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni:

da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 c. 3, L. 21/3/90 n. 53).

Non è ammesso che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a due anni e multa fino a euro 2.065).

b – dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c – sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome , luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola

delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con **mandato autenticato da notaio**, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 DPR 28/4/1993, n. 132).

Sia le dichiarazioni di accettazione delle candidature che le firme dei presentatori devono essere **autentiche** (art. 14 legge 21.3.1990, n. 53 e succ. mod.) da:

notai, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali, e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle Procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario dell'amministrazione provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia. I consiglieri provinciali e quelli comunali devono aver comunicato la propria disponibilità, rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, c. 2 del DPR 28/12/2000, n. 445.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso parere secondo il quale i pubblici ufficiali sopra indicati, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

d – indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di **due delegati** incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta tuttavia , che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale.

Le designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi possono essere presentate entro il **venerdì** precedente le elezioni – (nell'orario di ufficio) al Segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai Presidenti di Seggio - , o direttamente ai singoli Presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la **domenica mattina** purché prima dell'inizio della votazione. (Pertanto devono essere singole o, se cumulative, in tante copie autenticate – con le modalità già richiamate - quante sono le sezioni a cui sono dirette). I rappresentanti di lista presso i seggi devono essere elettori del Comune.

e – programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune (art. 71 c. 2 ed art. 73 c. 2 D.lgs. 18/8/2000, n. 267)

f – bilancio preventivo di spesa.

Unitamente alle liste ed alle candidature, a norma dell'art. 22 dello Statuto Comunale di Macerata il quale recita “ Ciascun candidato alle elezioni amministrative per la carica di sindaco, di Consigliere comunale o circoscrizionale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni deve presentare, al momento del deposito della candidatura o della lista, al Segretario comunale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere con le relative fonti di finanziamento: la dichiarazione può essere aggiornata ogni 10 giorni fino al decimo giorno antecedente le elezioni.”

4) certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettore del Comune dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

5) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale(art. 28, settimo comma, ed art. 32 nono comma, n. 2 del T.U. 16.5.1960, n. 570).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. **E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il **collegamento con la lista** o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate al punto 2 c)

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

E' invece da ammettere che la candidatura per la elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni (art. 87-bis T.U. 16.5.60).

6) Certificato attestante che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16.5.60, n. 570, agli articoli 28, ottavo comma e 32, nono comma, n. 3 richiede esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197, o qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, (e precisamente entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

7) contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Il candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione Elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (art. 30 e 33 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli art. 28 e 32 del T.U. 570 (art. 27, terzo comma, secondo periodo, del T.U. 16/5/60, n. 570 e succ. mod.)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) : in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Si suggerisce che il contrassegno venga anche fornito su supporto informatico per la sua maggiore riproducibilità.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità indicate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

8) Esenzione dall'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

CAPITOLO II PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

9) Modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature – intesa come loro “ materiale” consegna all’autorità competente – è regolata, nei comuni oltre 15.000 ab., dal penultimo e ultimo comma dell’art. 32 del T.U. 16.5.60 n. 570.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Si rammenta che la legge 21.3.1990, n. 53, ha stabilito che la Commissione Elettorale Circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all’assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa **mediante sorteggio**. E’ evidente, quindi, che i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l’ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

10) Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario di ufficio, **dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione** (art. 28 e 32 del T.U. 570 del 1960). Peraltro, al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli Uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8,00 alle 20,00.

11) Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una *ricevuta dettagliata*, la quale deve indicare, oltre al giorno e all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

E’ opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l’ora della ricezione.

E’, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.

E’, poi, necessario, affinché , la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente

prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione Elettorale Circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre, raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla Commissione Elettorale Circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

CAPITOLO III

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

12) Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale Circondariale in ordine all'esame delle candidature.

Le operazioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate sono regolate per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono regolate dagli art. 33 e 34 del T.U. 16.5.60 n. 570.

Nel silenzio della legge, si ritiene che l'esame degli adempimenti previsti dall'articolo 72 del decreto legislativo 18.4.2000, n. 267, concernenti la presentazione delle candidature del sindaco, rientri nella competenza della medesima commissione elettorale circondariale.

13) Competenza delle Sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e di ammissione delle candidature.

Omississ

14) Termine per il compimento delle operazioni della Commissione Elettorale circondariale

Dette operazioni devono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

La Commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.

15) Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Le operazioni della Commissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:

I – Accertamento della data di presentazione delle liste.

Come prima operazione, la Commissione dovrà controllare, in base alla attestazione del segretario comunale, se la lista, con la relativa candidatura alla carica di sindaco, sia stata

presentata entro il termine previsto dall'art. 28 e 32 del T.U. 570 del 1960, cioè entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.

Qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida.

II – Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.

La Commissione controllerà, poi, se il numero dei presentatori è quello prescritto, e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli.

A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche:

- la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché nome cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;
- la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del Comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge (paragrafo 3 lettera c).

La Commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La Commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del Comune non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

Se compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello previsto, essa dovrà essere ruscata.

La lista dovrà parimenti essere ruscata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

III – Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

Successivamente, la Commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati.

La prima operazione che la Commissione dovrà effettuare consiste nell'accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di Sindaco, ha un numero di candidati, per i comuni superiori a 15.000 abitanti, non inferiore a due terzi con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da ricomprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere ruscata.

Se la lista dovesse contenere, poi, un numero di candidati superiore al massimo consentito, la Commissione provvederà a ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi.

b) controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura contenente l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, firmata dall'interessato e debitamente autenticata.

Analogamente dovrà essere verificata, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000, la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e le liste collegate (art. 72 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267).

I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato art. 58, comma 1, o per i quali manchi ovvero sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione o di collegamento, dovranno essere cancellati dalla lista (artt. 30 e 33 del T.U. 570/60).

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione Europea candidati alla carica di consigliere comunale –contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nelle dichiarazioni di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

c) controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

La Commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea (art. 5 decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197) la Commissione verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

d) confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

Se per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere b) c) e d) la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere rikusata.

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle lettere b) c) e d).

IV – Esami dei contrassegni di lista.

La Commissione Elettorale Circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.

La Commissione dovrà rikusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quelli di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (art. 2 DPR 28/4/1993, n. 132);
- infine, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

Ricusato un contrassegno, la Commissione ne dà notizia agli interessati.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'art. 33 del T. U. 570, dovrà essere presentato entro il 26° giorno precedente la data della votazione, non oltre l'ora cgithe sarà comunicata dalla Commissione stessa..

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ruscata.

V - Nuova riunione della Commissione.

La Commissione Elettorale Circondariale deve tornare a riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ruscati, il 26° giorno antecedente la data della votazione, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

VI – sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, la Commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ed a ciascuna lista ammessa.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Circondariale procede – sia in sede di primo turno, sia in sede di eventuale turno di ballottaggio – al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la Commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante apposito, distinto **sorteggio**.

Sulle schede di votazione e sul manifesto, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste, riprodotti secondo l'ordine risultato dal relativo sorteggio.

16) Comunicazione delle decisioni della Commissione Elettorale Circondariale al Sindaco e al Prefetto.

Le decisioni della Commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, a mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati, il quale deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al Sindaco e al Prefetto sia effettuata sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle Commissioni: tali comunicazioni dovranno portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature e debbono recare la firma del presidente della Commissione.

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla Commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm. 10 di diametro) ed al Prefetto (quelli di cm. 2 di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi.

17) Comunicazione ai Sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Ai fini , poi, dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la Commissione deve, comunicare al Sindaco le candidature ammesse (art. 3 legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod.).

18) Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.

La Commissione, a norma del primo comma dell'art. 35 del T.U. 570 del 1960, deve, infine, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, comunicare, al Sindaco del Comune , l'elenco dei delegati di ciascuna lista.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione dei delegati, la Commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

19) Carattere facoltativo delle designazioni.

Il nono comma dell'art. 32 del T.U. 570 del 1960, per i comuni sopra a 15.000 abitanti, stabilisce che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste. La designazione dei rappresentanti di lista è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

20) Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 3.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari Uffici

elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché, come precisato alla lettera d del paragrafo 2, possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, è ovvio che, in tal caso, alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Le designazioni per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito dell'introduzione del turno di ballottaggio – che giuridicamente si configura come una prosecuzione delle operazioni elettorali non conclusesi con il primo turno di votazione – la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 35 del T.U. 570 del 1960.

21) Organi ai quali deve essere diretta la designazione. Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

a . Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, a norma dell'art. 35 del T.U. 570 del 1960, può essere fatta:

1° al segretario del Comune, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la Commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio.

2° direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica, purchè prima dell'inizio della votazione .

Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.

b. Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

22) Requisiti dei rappresentanti di lista.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, l'art. 16, comma 2, della legge 21.3.90, n. 53, dispone che essi **devono essere elettori del comune**.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale.

In tal caso, atteso che il citato art. 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione e del Comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'art. 40 del t.u. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori della circoscrizione.

Qualora all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative.

CAPITOLO V TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

23) Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco.

L'art. 72, comma 5, prevede, per i comuni superiori a 15.000 abitanti, un secondo turno di ballottaggio, da effettuarsi entro la seconda domenica successiva alla data stabilita per il

primo turno, qualora al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla Commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

24) Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l'ufficio centrale comunica alla Commissione Elettorale Circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno (art. 72 1° comma D.L.vo 267/2000) .

La Commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

- a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti (art. 4 comma 1, DPR 132 del 1993);
- b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno (art. 72, comma 7, del decreto legislativo 267/2000), accerta la regolarità di dette dichiarazioni; i contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla Commissione al Sindaco, per la stampa del manifesto, e al Prefetto, per la stampa delle schede.